

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disegno di legge

D' INIZIATIVA DELLA SENATRICE  
**VALDINOSI, ZANDA, FEDELI,**

*Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista.*

## Relazione

*Onorevoli Senatori!*

Il fenomeno della vendita e del commercio di *gadget* e di oggetti riportanti simboli, immagini o slogan esplicitamente rievocativi del regime fascista o nazifascista sta assumendo, in particolare in alcune zone del nostro paese, una dimensione preoccupante ed inaccettabile.

Soprattutto in Romagna, terra di origine di Benito Mussolini, si è andato via via ampliando il numero di esercizi commerciali che espongono e vendono svariati gadget, o ad esempio, bottiglie di vino, che riproducono simboli ed effigi del disciolto partito fascista.

Tale attività commerciale non può essere derubricata a un mero fatto di folklore, essa infatti attraverso l'esposizione, la vendita e la diffusione di oggetti, immagini e *slogan* che richiamano contenuti ed ideologie del partito fascista ha una funzione evidentemente propagandistica.

Recenti notizie di cronaca hanno riportato lo sconcerto e la denuncia da parte di turisti in viaggio nel nostro Paese di fronte a vetrine che pubblicamente espongono oggetti o immagini che si richiamano a tali ideologie. Il fenomeno finisce quindi per incidere anche sulla credibilità del nostro stesso Paese nelle relazioni con altri Stati, i cui cittadini non si capacitano di come in Italia sia possibile derubricare ad una questione di folklore ciò che nel loro paese sarebbe considerato un oltraggio.

L'ultima segnalazione risale all'estate scorsa, quando il fenomeno è stato portato all'attenzione delle Istituzioni dalla denuncia di due cittadini statunitensi, di origine ebrea, in visita nel riminese.

E' peraltro noto che il volume di affari che ruota intorno alla produzione, diffusione e commercializzazione di tali prodotti ha raggiunto proporzioni consistenti, tanto più

che alla vendita in loco si è progressivamente affiancata quella telematica con una proliferazione di siti internet aventi come scopo la vendita *on line* di souvenir del disciolto partito fascista.

Occorre contrastare con forza questo fenomeno, rendendolo esplicitamente illegale e punibile.

Il presente disegno di legge, composto di due articoli, si pone pertanto l'obiettivo di apportare alcune integrazioni alla legge 20 giugno 1952, n. 645 (cosiddetta legge Scelba) - che in attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista – introducendo un nuovo comma all'articolo 4 che punisce l'apologia del fascismo.

Il primo comma, attualmente vigente, prevede che “Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 206 a euro 516”.

Con la prima modifica proposta dall'articolo 1 del presente disegno di legge si sancisce che è assoggettato alla stessa pena “chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell'articolo 1.”

Con una seconda modifica, si richiama invece l'ordine di rimozione del contenuto illecito nel caso in cui la vendita sia fatta o propagandata via web, sul modello di quanto disposto dal d.l. 7/2015 in materia di terrorismo. E' infatti importante che, una volta verificata l'illiceità del contenuto, esso sia rimosso dalla rete, altrimenti l'effetto lesivo del reato (e il rischio di emulazione) permane nel tempo.

L'articolo 2 reca disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.

## Disegno di legge

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645)*

All'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo comma, è inserito il seguente:  
«Commette apologia di fascismo e soggiace alla pena di cui al primo comma chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univocamente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell'articolo 1»;
- b) al terzo comma, dopo le parole: “con il mezzo della stampa” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o mediante la rete internet. In quest’ultimo caso, il pubblico ministero dispone l’ordine di rimozione dei contenuti illeciti, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 2

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.